

Civile Ord. Sez. 5 Num. 15359 Anno 2019

Presidente: MANZON ENRICO

Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 06/06/2019

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 12194/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- *ricorrente* -

contro

TO.BIA'S GIOCHI Srl

- *intimato* -

e nei confronti di

Equitalia Servizi di Riscossione Spa

- *intimato* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria n. ¹³¹⁴~~1317~~/04/16, depositata il 16 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile
2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO CHE

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava a TO.BIA'S
GIOCHI Srl in data 22 novembre 2012 atto di contestazione di
sanzioni per l'importo di € 15.000,00 per la violazione dell'art. 303,
terzo comma, TULD.

2349
2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



La contribuente in data 21 gennaio 2013 disponeva a mezzo bonifico bancario il pagamento della somma di € 5.000,00, pari ad un terzo della sanzione, che veniva accreditata il successivo 23 gennaio, oltre il termine di 60 giorni previsto per la definizione agevolata, sicché l'Ufficio iscriveva a ruolo l'importo residuo e notificava la relativa cartella, contro la quale TO.BIA'S GIOCHI Srl proponeva ricorso eccependo l'avvenuta definizione agevolata ex art. 16, comma 3, d.lgs. 472 del 1997.

L'impugnazione era accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Genova. La sentenza era confermata dal giudice d'appello.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione con un motivo. La contribuente ed Equitalia Servizi di Riscossione Spa sono rimaste intimare.

CONSIDERATO CHE

1. L'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 in combinato disposto con gli artt. 1182, terzo comma, e 1183 c.c., nonché dell'art. 77 TULD per aver la CTR ritenuto sufficiente, per la definizione agevolata, l'invio del bonifico.

1.1. Il motivo è fondato.

L'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 prevede che, in caso di irrogazione di sanzione, il contribuente può «definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata», che deve essere effettuato «entro il termine previsto per la proposizione del ricorso», ossia 60 giorni, indicazione che rende evidente sia il carattere perentorio del termine in questione (poiché assolve alla funzione di evitare l'instaurazione del giudizio), sia la necessità che il pagamento sia effettivo.

Nella vicenda in esame è incontroverso, dandone atto la stessa CTR, che il pagamento è stato effettuato l'ultimo giorno utile (il 21



gennaio 2013) a mezzo di bonifico bancario, ma che il relativo importo è stato accreditato solo il successivo giorno 23 gennaio, sicché l'adempimento è stato tardivo.

È invece irrilevante che la contribuente avesse provveduto, il 21 stesso, ad inviare a mezzo fax copia della disposizione trattandosi di attività che, pur intesa a dimostrare l'intento di accedere alla definizione agevolata, non è esaustiva dell'obbligo di pagamento.

Occorre ricordare, sul punto, che secondo i principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni, in caso di bonifico bancario è necessario che il creditore entri nella materiale disponibilità del denaro (Cass. n. 149 del 10/01/2003; Cass. n. 18877 del 10/07/2008).

E, del resto, la disposizione bancaria è compiuta salvo buon fine ed è atto che può essere posto nel nulla se la revoca intervenga prima della sua esecuzione.

2. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato l'originario ricorso della contribuente.

Va disposta la compensazione delle spese dell'intero giudizio tenuto conto della condotta - processuale e preprocessuale - del contribuente e dell'esito dei giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente. Compensa integralmente le spese dell'intero giudizio.

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16 aprile 2019

Il Presidente
Enrico Manzon

Corte di Cassazione - copia non ufficiale